

110. Il Cursore è nominato, confermato, e rimosso dagli Amministratori municipali. Il suo salario è proposto dai medesimi, ed approvato dal Prefetto.

111. E' comune al Cursore l'articolo 107.

T I T O L O VII.

Dei Consigli Comunali.

Art. 112. Il Consiglio comunale nelle Comuni di prima classe è composto di 40 cittadini capi di famiglia, e di 30 in quelle della seconda.

113. La metà del detto numero è necessariamente de' possidenti, l'altra metà può essere di non possidenti, che però abbiano nella Comune qualche stabilimento di commercio, o d'industria, o esercitino qualche scienza, od arte ancorchè meccanica.

114. Così gli uni, che gli altri debbono essere descritti nel Registro civico della Comune.

115. Il requisito di possidenza basta, che si verifichi nel circondario del Dipartimento come all'articolo 79.

116. Il consiglio si rinnova per quote eguali d'anno in anno entro un quinquennio come all'articolo 56.

117. Ai posti vacanti nomina il Consiglio generale del Dipartimento sopra una lista tripla presentata dall'istesso Consiglio